



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Al Consorzio Tutela Vini DOC “delle
Venezie”
Sede operativa GAMBELLARA (VI)
info@dellevenezie.it
areatecnica@dellevenezie.it

(Rif. fg. n. 34 del 17.10.2017)

e, p.c.: Al Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari
- Ufficio PREF III - SEDE
aoo.pref@pec.politicheagricole.gov.it
- Ufficio ICQRF Nord – SUSEGANA
icqrf.conegliano@politicheagricole.it

OGGETTO: Proposta disciplinare DOC “delle Venezie” (allegato al DM 10 aprile 2017 di autorizzazione all’etichettatura transitoria) – Art. 2, base ampelografica della tipologia Pinot grigio.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio ha posto il quesito in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 2 della proposta di disciplinare di produzione della DOC “delle Venezie”, per quanto concerne la descrizione dei vitigni complementari che possono costituire la base ampelografica dei vigneti destinati alla produzione della tipologia di vino Pinot grigio.

Al riguardo, concordando con l’avviso già espresso dall’Ufficio ICQRF competente per territorio, si comunica che la frase di cui al citato articolo 2 “... possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ivi compreso il Sauvignon b, ...” è da intendere nel senso che il vitigno “Sauvignon”, seppure non rientrante nella lista dei vitigni aromatici di cui all’Allegato II, Appendice I, del Reg. CE n. 606/2009, sia da escludere dalla base ampelografica dei vitigni complementari di cui trattasi, al pari dei vitigni elencati in detta lista.

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

L.L.